



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 406/15/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA EDITRICE
EDILAZIO '92 SOCIETA' COOPERATIVA PER LA VIOLAZIONE DEGLI
ARTICOLI 11 E 13 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS
DEL 26 NOVEMBRE 2008, RECANTE "REGOLAMENTO PER
L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI
DI COMUNICAZIONE", DI CUI AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N.
1/15/ISP**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 17 giugno 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. c*), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante "*Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma secondo, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa*";

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "*Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416*";

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, concernente il “*Regolamento recante semplificazione e riordino dell’erogazione dei contributi all’editoria, a norma dell’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/13/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*», come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTO l’atto di contestazione del Direttore del Servizio Ispettivo, Registro e Co.Re.Com. n. 1/15/ISP del 16 febbraio 2015;

CONSIDERATO che la predetta società non ha presentato scritti difensivi ai sensi dell’art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

CONSIDERATO, altresì, che la società Edilazio ‘92 Società Cooperativa non ha ritenuto di avvalersi della facoltà di obblare, non avendo provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689 del 1981;

RITENUTO di poter determinare a carico della Edilazio ‘92 Società Cooperativa la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari al minimo edittale, pari ad euro 516,00 (cinquecentosedici/00), alla luce degli usuali criteri per la determinazione della sanzione prevista dall’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nello specifico:

- con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che la mancata trasmissione della prescritta comunicazione annuale ha determinato il mancato aggiornamento dei dati dichiarati al Registro degli Operatori di Comunicazione;
- con riferimento alla personalità dell’agente, va dato rilievo all’assenza di evidenze di reiterazione della violazione, avendo la Società puntualmente provveduto alla trasmissione delle comunicazioni annuali degli anni precedenti;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, va osservato che l'operatore di comunicazione in data 09 gennaio 2014 ha comunque trasmesso, seppur in mancanza della comunicazione annuale 2014 relativa all'anno 2013, una comunicazione di variazione relativa al cambio di periodicità della testata edita "Il Corriere Laziale";
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si segnala che:
 1. dall'analisi del conto economico dell'ultimo bilancio depositato dalla società presso la Camera di Commercio - al 31 dicembre 2013 - estratto dalla banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, risultano ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad euro 466.309,00 e perdite considerevoli rispetto ai ricavi, ovvero perdite pari ad euro 2.206.599,00, in crescente aggravamento rispetto all'esercizio precedente;
 2. in data 23/04/2015 è stata avviata la procedura di liquidazione della Società in oggetto, come desumibile da nuova visura camerale effettuata in data 6 maggio 2015.
Pertanto la sanzione comminata - pari al minimo edittale - risulta proporzionata alla capacità economica della società;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Edilazio '92 Società Cooperativa - C.F. 04196431003 - con sede legale in Roma (RM), Viale Giorgio Morandi n. 199, piano VI, C.A.P. 00155, iscritta al Registro degli operatori di comunicazione con il numero 2054, di pagare la somma di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per avere violato l'obbligo di trasmettere la comunicazione annuale telematica 2014, relativa all'anno 2013, previsto dagli articoli 11 e 13 della delibera n. 666/08/CONS e successive modificazioni;

DIFFIDA

la società a non proseguire nella violazione degli artt.11 e 13 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modificazioni;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

INGIUNGE

alla società Edilazio '92 Società Cooperativa di versare la suddetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT 540 01000 03245 348 0 10 2379 00, con imputazione al capitolo n. 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. XX/15/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 406/15/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 17 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani